

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 076/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 9 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Dott. Lucio Molinari, Prof. Giovanni Serges – Componenti; – Dott. Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

1. RICORSO SSD POL.SARNESE 1926 A. R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
 - **AMMENDA DI €2.000,00 ALLA SOCIETÀ,**
 - **OBBLIGO DI DISPUTARE N. 2 GARE A PORTE CHIUSE;**
 - **SQUALIFICA FINO AL 18.5.2017 AL SIG. ACANFORA ROCCO;**
 - **SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL CALC. EVANGELISTA EMANUEL,**
- INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.V. HERCULANEUM 1924/POL. SARNESE 1926 DEL 14.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 47 del 18.1.2017)

2. RICORSO A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €2.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
 - **SQUALIFICA FINO AL 18.5.2017 AL SIG. ESPOSITO GERARDO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.V. HERCULANEUM 1924/POL. SARNESE 1926 DEL 14.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale -Com. Uff. n. 47 del 18.1.2017)

La C.S.A., riuniti preliminarmente i ricorsi n. 1 e 2, in parziale accoglimento:

- riduce ad €500,00 l'ammenda inflitta alla società SSD Pol.Sarnese 1926 A. R.L. di Sarno (Salerno);
- riduce ad € 1.000,00 l'ammenda inflitta società A.V. Herculaneum 1924 di Ercolano (Napoli).

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. LEONARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA UNDER 21 ASD REAL CORNAREDO/ASD LEONARDO DELL'11.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 486 del 25.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Leonardo di Cagliari.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAZZITI ANDREA SEGUITO GARA VITERBESE/PIACENZA 29.01.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 31.01.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Piacenza Calcio 1919 di Piacenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Giorgio Fraccastoro – Componenti; – Dott. Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

5. RICORSO A.S.D. CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUERINI FILIPPO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARTARIA LUCA FLAVIO;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RICORRENTE**

SEGUITO GARA CAVENAGO FANFULLA/PERGOLETTESE DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cavenago Fanfulla di Cavenago d'Adda (Lodi), riduce la sanzione della squalifica inflitta ai calciatori Guerini Filippo e Artaria Luca Flavio a 3 giornate effettive di gara. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S.D. CORREGGESE CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.2.2017 INFLITTA AL SIG. RIGHI DIMES SEGUITO GARA CORREGGESE/SCANDICCI DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Correggese Calcio ARL di Correggio (Reggio Emilia), riduce la sanzione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BERTOLINI ALBERTO SEGUITO GARA LECCO/VIRTUS BOLZANO DEL 29.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 1°.2.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco (Como).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IACHINI MAURO SEGUITO GARA S. NICOLA CALCIO TERAMO/MONTICELLI DEL 29.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Monticelli

di Ascoli Piceno, riduce la sanzione della squalifica al Sig. Iachini Mauro a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 9 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio